



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD/354

DEL 03/08/2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: PSR ABRUZZO 2014-2020: Reg.(CE) n. 1305/2013 - Recepimento del D.M. 15 del 18/01/2018, riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Decreto del 18 gennaio 2018 n. 15 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che reca la "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" conformemente a quanto disposto dagli art. 20 e 24 dell'allegato 6 del DM 15/2018;

VISTE le "linee guide operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 204/2020" approvate con DPD 178/2016 del 24/12/2016 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e che con Decisione n. C(2018)1294 del 26/02/2018 è stata approvata la quarta modifica al programma;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 35 Reg. (UE) n. 640/2014, che dispone l'applicazione per le misure di sostegno allo sviluppo rurale, con riferimento specifico ai casi di inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi;

CONSIDERATO che l'articolo 20 del Decreto Ministeriale (D.M.) n.15/2018, relativamente alle misure connesse agli investimenti, prevede che:1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all'Allegato 6 allo stesso D.M.

3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le conseguenze sopradette ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 24 del medesimo D.M. n. 15/2018 stabilisce, tra l'altro, che:

1. Ove non abbiano già adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo Pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

- a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure/sotto-misure;
- b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;

d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

2. Le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione Europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

RITENUTO pertanto necessario emanare le disposizioni per recepire e dare attuazione, a livello regionale, alle disposizioni contenute nel sopra richiamato D.M. 15/2018;

CONSIDERATO inoltre che il recepimento del D.M. 15/2018 costituisce un elemento fondamentale ed imprescindibile ai fini dello svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco previsti dal quadro comunitario di riferimento per lo sviluppo rurale, la cui mancata o irregolare attuazione non consente l'erogazione dei pagamenti a favore delle ditte beneficiarie;

RITENUTO opportuno procedere, con il presente atto, alla emanazione delle disposizioni per recepire e dare attuazione al D.M. n. 15/2018 limitatamente alle misure "a investimento" del PSR 2014-2020 così come indicate al Capo III, Sottosezione 2, del DM 15/18, intitolata "*misure non connesse alle superfici e agli animali di cui agli articoli da 14 a 20, all'art. 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'art. 27, all'art. 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'art. 51, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 35, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 20, all'art. 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'art. 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005*";

VISTO il documento dal titolo " Regione Abruzzo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali riportato in allegato (**Allegato 1**) alla presente Determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente atto non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Abruzzo;

DETERMINA

Per le motivazioni e espresse in premessa:

- di approvare il documento dal titolo " Regione Abruzzo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 15 del 18/01/2018 riguardanti le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali" riportato in allegato (**Allegato 1**) alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo sezione Agricoltura.

Il Direttore del Dipartimento

Antonio Di Paolo

(firmato digitalmente)

L'Estensore

Firmato elettronicamente

Maria Pia Marini

Il Responsabile dell'Ufficio

Firmato elettronicamente

Pietro Di Paolo